Verbale di Accordo

Misure di sostegno al sistema di previdenza complementare a favore dei "giovani"

Roma, 17 maggio 2011

Tra

Enel SpA, rappresentata dai sigg.: Cioffi, Gorga, Crivelli, Coffaro

e

la Filctem, rappresentata dai sigg.: Morselli, Berni

la Flaei, rappresentata dai sigg.: De Masi, Arca, Meazzi, Losetti, Mancuso, Testa

la Uilcem, rappresentata dai sigg.: Pascucci, Marcelli

PREMESSO CHE

- in relazione agli interventi di riforma del sistema previdenziale pubblico obbligatorio, che determinano in prospettiva una contrazione dei relativi trattamenti, è emersa – a livello di "sistema Paese" – l'esigenza di favorire la costituzione e lo sviluppo di un sistema di previdenza complementare (cfr. D. Lgs. 252/05);
- è intendimento delle Parti attuare particolari misure di sostegno previdenziale a favore del personale con minore anzianità di servizio in azienda nei termini di seguito precisati;

tutto quanto sopra premesso e considerato,

le Parti

concordano su quanto segue.

1. Nei confronti del personale assunto a far data dal 1° luglio 1996 ed in servizio alla data del 1° dicembre 2011, sempreché iscritto al FOPEN, sarà attribuito e direttamente versato al FOPEN stesso un importo annuo lordo di € 170,00, a decorrere dal 1° dicembre 2011, qualora risulti già iscritto a tale data, ovvero dalla data di successiva adesione.

[redacted]

2. L'importo come sopra determinato – non soggetto a rivalutazione – sarà erogato, fino alla cessazione dal servizio (e comunque non oltre l'età di 65 anni), per 12 mensilità annue; tali importi non sono computati ad alcun effetto e non costituiscono base di calcolo ai fini degli istituti retributivi a corresponsione indiretta o differita, ivi compreso il TFR.

3. Agli effetti del presente verbale, per lavoratori "iscritti" o che "aderiscano" al FOPEN s'intendono anche i lavoratori che aderiscano al FOPEN con il solo conferimento, anche tacito, del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando, secondo le previsioni legislative vigenti.

4. Il presente verbale verrà applicato nei confronti del personale avente titolo che non abbia manifestato il contrario interesse entro il mese di ottobre 2011, secondo le modalità indicate nell'informativa che verrà data al personale stesso.

5. Tenuto conto di quanto previsto dal 2° comma del verbale 17 maggio 2011 sulle "Agevolazioni tariffarie", le Parti convengono di dare attuazione al presente verbale con imprescindibile contestualità rispetto all'operatività delle misure previste per attuare la lettera contrattuale sulle suddette "Agevolazioni tariffarie".

Letto, confermato e sottoscritto.

[redacted]

[redacted]